

## Convenzione 19

# **CONVENZIONE SULL'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI STRANIERI E NAZIONALI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO<sup>1</sup>**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione,

Avendo stabilito di adottare diverse proposte relative all'uguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime di infortuni sul lavoro, questione posta all'ordine del giorno della sessione, e

Avendo deciso che tali proposte vengano redatte sotto forma di convenzione internazionale,

adotta, oggi cinque giugno millenovecentoventicinque, la seguente convenzione, denominata Convenzione sull'uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925, da sottoporsi alla ratifica degli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

### *Articolo 1*

1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad accordare ai cittadini di ogni altro Stato membro che l'abbia ratificata, quando siano colpiti da infortuni sul lavoro avvenuti sul proprio territorio o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento che esso assicura ai propri cittadini in materia di risarcimento per infortuni sul lavoro.

2. Questa uguaglianza di trattamento sarà accordata ai lavoratori stranieri e ai loro aventi diritto senza subordinarla in alcun modo alla residenza. Tuttavia, per ciò che riguarda i pagamenti che uno Stato membro o i suoi cittadini dovessero fare fuori del territorio di detto Stato membro, in applicazione di questo principio, le misure da adottare saranno stabilite, se necessario, con accordi particolari fra gli Stati membri interessati.

### *Articolo 2*

Per quanto riguarda il risarcimento di infortuni sul lavoro accaduti a lavoratori occupati in modo temporaneo o intermittente sul territorio di uno Stato membro per conto di un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro, può essere stabilito che sia applicata la legislazione di quest'ultimo, mediante accordo speciale fra gli Stati membri interessati.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri che ratifichino la presente convenzione nei quali non esista un regime di risarcimento o di assicurazione a forfait per gli infortuni sul lavoro si obbligano ad istituire un tale regime entro un periodo di tre anni dalla rispettiva ratifica.

### *Articolo 4*

Gli Stati membri che ratifichino la presente convenzione s'impegnano a prestarsi mutua assistenza all'intento di facilitare sia la sua applicazione sia l'esecuzione delle proprie leggi e regolamenti in materia di risarcimento per infortuni sul lavoro, e a dare notizia all'Ufficio

---

<sup>1</sup> Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

Internazionale del Lavoro, che ne informerà gli altri Stati membri interessati, di ogni modificazione delle leggi e regolamenti in vigore in materia di risarcimento per infortuni sul lavoro.

#### *Articolo 5*

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, effettuate alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

#### *Articolo 6*

1. La presente convenzione entrerà in vigore allorché le ratifiche di due Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

2. Essa sarà vincolante solo per gli Stati membri che avranno registrato la propria ratifica presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

3. La presente convenzione entrerà successivamente in vigore per ciascuno degli Stati membri alla data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

#### *Articolo 7*

Allorché le ratifiche di due Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà altresì ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Stati membri dell'Organizzazione,

#### *Articolo 8*

Fatta riserva delle disposizioni di cui all'art. 6, ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si obbliga ad applicarne le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 al più tardi dal 1° gennaio 1927 e ad adottare quelle misure che si rendano necessarie per rendere effettive le disposizioni stesse.

#### *Articolo 9*

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si obbliga ad applicarla alle sue colonie, possedimenti, protettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

#### *Articolo 10*

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione potrà denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

#### *Articolo 11*

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ogniqualvolta lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

#### *Articolo 12*

I testi in lingua francese ed inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.